



**comune di trieste**  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040 6751  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

**Area Servizi Finanziari Tributi e Partecipazioni Societarie**  
**Servizi Economali e Provveditorato**  
*P.O. Servizi Economali*

**Prot. n. I-10/21/16/1/2813**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA**

**RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**

**E RISCHI DIVERSI CONNESSI AL PARCO VEICOLI**

**15.10.2016 – 15.10.2017**

# SOMMARIO

<b>SOMMARIO.....</b>	<b>2</b>
----------------------	----------

## **CONDIZIONI GENERALI**

<b><u>(VALIDE PER TUTTI I RISCHI).....</u></b>	<b>5</b>
--	----------

DEFINIZIONI.....	5
ART. 1	
OGGETTO DELL'APPALTO.....	6
ART. 2	
DURATA DELL'APPALTO.....	6
ART. 3	
PAGAMENTO DEI PREMI E DECORRENZA DELLA GARANZIA.....	6
ART. 4	
VARIAZIONE DEI RISCHI.....	7
ART. 5	
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE SINISTRI.....	7
ART. 6	
DENUNCIA DEI SINISTRI.....	8
ART. 7	
CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI.....	8
ART. 8	
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.....	8
ART. 9	
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE.....	8
ART. 10	
COASSICURAZIONE E DELEGA.....	9
ART. 11	
CAUZIONE DEFINITIVA.....	9
ART. 12	
CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 13	
PENALI.....	10
ART. 14	
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI.....	11
ART. 15	
INTERPRETAZIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	11

<u>ART. 16</u>	
<u>SPESE CONTRATTUALI.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 17</u>	
<u>ESTENSIONE TERRITORIALE.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 18</u>	
<u>FORO COMPETENTE.....</u>	<u>12</u>
<u>ART. 19</u>	
<u>RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....</u>	<u>12</u>

## **SEZIONE I**

### **RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO..... 13**

<u>ART. 1</u>	
<u>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 2</u>	
<u>MASSIMALI E FORME TARIFFARIE.....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 3</u>	
<u>FRANCHIGIE .....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 4</u>	
<u>RINUNCIA ALLA RIVALSA.....</u>	<u>14</u>
<u>ART. 5</u>	
<u>GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE USO TARGHE PROVA.....</u>	<u>14</u>
<u>ART. 6</u>	
<u>GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA.....</u>	<u>14</u>
<u>ART. 7</u>	
<u>RILASCIO CONTRASSEGNI E CARTE VERDI E ATTESTAZIONE DI RISCHIO.....</u>	<u>15</u>

## **SEZIONE II**

### **INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE..... 16**

<u>ART. 1</u>	
<u>DEFINIZIONI.....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 2</u>	
<u>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 3</u>	
<u>SCOPERTI E FRANCHIGIE.....</u>	<u>17</u>
<u>ART. 4</u>	
<u>MASSIMALI.....</u>	<u>17</u>

## **SEZIONE III**

### **INFORTUNI CONDUCENTE..... 18**

## Sommario

<u>ART. 1</u>	
<u>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 2</u>	
<u>MASSIMALI.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 3</u>	
<u>CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 4</u>	
<u>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.....</u>	<u>20</u>
<u>ART. 5</u>	
<u>ESONERI.....</u>	<u>20</u>
<u>ART. 6</u>	
<u>CONTROVERSIE.....</u>	<u>21</u>
 <b><u>SEZIONE IV</u></b>	
<b><u>KASKO - COLLISIONE.....</u></b>	<b><u>22</u></b>
 <u>ART. 1</u>	
<u>DEFINIZIONI.....</u>	<u>22</u>
<u>ART. 2</u>	
<u>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....</u>	<u>22</u>
<u>ART. 3</u>	
<u>FRANCHIGIE E MASSIMALI.....</u>	<u>23</u>
<u>ART. 4</u>	
<u>ESCLUSIONI.....</u>	<u>23</u>

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **(valide per tutti i rischi)**

Si conviene tra le parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dalla Società in aggiunta al presente capitolato, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Eventuali moduli prestampati dalla Società, allegati al presente capitolato, valgono esclusivamente per il trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

### **Definizioni**

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contraente	Il Comune di Trieste
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Garanzia	Singolo rischio coperto dall'assicurazione
Massimale	La massima esposizione della Società

**Art. 1**  
**Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto la copertura assicurativa dei seguenti rischi:

**SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI**

**SEZIONE II - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE;**

**SEZIONE III - INFORTUNI DEL CONDUCENTE.**

**SEZIONE IV – KASKO - COLLISIONE**

Oggetto di garanzia sono i veicoli iscritti nel Libro Matricola (Allegato I).

**Art. 2**  
**Durata dell'appalto**

Il contratto d'appalto ha durata annuale con decorrenza dalle ore 24.00 del 15/10/2016 alle ore 24.00 del 15/10/2017.

Il contratto d'appalto si intende automaticamente cessato alla scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

**Art. 3**  
**Pagamento dei premi e decorrenza della garanzia**

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del 15.10.2016.

Il pagamento del premio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di effetto senza che ciò impedisca, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile, la regolare decorrenza della garanzia.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto (mandato di pagamento) che conferisce tale ordine alla Tesoreria Comunale.

#### **Art. 4**

#### **Variazione dei rischi**

Le variazioni intervenute nel parco veicoli nelle more dell'espletamento della gara d'appalto saranno comunicate alla Società che emetterà il premio sulla base dei dati effettivi.

A seguito delle variazioni intervenute durante il periodo di effetto, la Società, alla fine della annualità, provvederà a congruare il premio di polizza sulla base delle condizioni tariffarie dell'offerta iniziale.

La regolazione potrà essere attiva, passiva o nulla e verrà pagata o rimborsata entro 60 giorni rispettivamente dal ricevimento dell'appendice di regolazione premio o dalla fine dell'annualità assicurativa. In caso di regolazione passiva la società rimborserà la quota di premio incassata in eccedenza, dedotte le sole imposte previste per legge.

L'omissione da parte del Comune di Trieste di circostanze varianti i rischi, come anche le inesatte od incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto assicurativo, non pregiudica il diritto al risarcimento né la riduzione dello stesso, a condizione che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La copertura del rischio avrà effetto dalle ore 24 della data di comunicazione, se non altrimenti richiesto.

#### **Art. 5**

#### **Aggiornamento situazione sinistri**

La Società si impegna a fornire periodicamente la documentazione riepilogativa della situazione sinistri (la documentazione potrà essere fornita anche in via informatica) e comunque ad ogni richiesta del Comune di Trieste.

**Art. 6**  
**Denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro verrà quanto prima effettuata alla Società dal Comune di Trieste corredata, in caso di responsabilità o corresponsabilità del terzo, della richiesta di risarcimento danni.

**Art. 7**  
**Centro liquidazione sinistri**

Dalla data di effetto della copertura assicurativa fino alla chiusura dei sinistri avvenuti durante il periodo di vigenza del contratto la Società dovrà avere nel territorio della Provincia di Trieste un centro liquidazione sinistri anche mediante società propria o altra mandataria con in organico almeno un liquidatore.

**Art. 8**  
**Risarcimento in forma specifica**

Per i sinistri delle Sezioni I, II e IV del presente Capitolato il Comune di Trieste può richiedere la reintegrazione in forma specifica. A tale fine la Società dovrà garantire sul territorio della Provincia di Trieste per la durata dell'appalto un numero di officine convenzionate non inferiore a tre.

**Art. 9**  
**Liquidazione franchigie**

Alla scadenza di ogni bimestre assicurativo, la Società comunicherà al Comune di Trieste gli importi dovuti per franchigie e/o scoperti mediante emissione di un apposito documento riportante almeno:

- numero e data del sinistro;
- targa;



- importo liquidato;
- data del pagamento;
- importo da recuperare.

Il Comune di Trieste provvederà al pagamento di quanto dovuto alla Società a titolo di rimborso entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

### **Art. 10**

#### **Coassicurazione e delega**

E' ammessa la coassicurazione di rischi ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile.

La Società delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle singole coassicuratrici con il minimo del 40%.

A deroga dell'art. 1911 del Codice Civile, la Società delegataria risponderà direttamente anche delle parti di indennizzo a carico delle coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente capitolato si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria, in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. La firma apposta dalla Società delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

### **Art. 11**

#### **Cauzione definitiva**

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato speciale d'appalto e il relativo contratto, la Società deve costituire una cauzione con deposito pari al 10% del valore di aggiudicazione dell'appalto presso il Servizio Esattoria e Tesoreria del Comune di Trieste o con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Codice delle Assicurazioni private approvato con D.lgs 7 settembre 2005, n. 209.

La cauzione viene restituita dopo la scadenza del contratto, previo accertamento da parte del Comune di Trieste del regolare e definitivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. In

caso di costituzione con polizza assicurativa, deve essere previsto il rinnovo tacito della stessa finché non sia intervenuto il formale svincolo da parte del Comune di Trieste.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Trieste può in qualsiasi momento ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto, dandone comunicazione alla Società; che ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale stesso entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Società, il deposito cauzionale definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune di Trieste al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **Art. 12**

### **Cessione del contratto**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 "Coassicurazione e delega" è vietato cedere ad altri, senza specifica autorizzazione da parte del Comune di Trieste, quote della copertura assicurativa oggetto del contratto.

Le cessioni senza consenso fanno sorgere nel Comune di Trieste il diritto di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione di cui all'art. 11 "Cauzione definitiva".

## **Art. 13**

### **Penali**

Il Comune di Trieste, nei casi di violazione delle norme contenute nel TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI del D.lgs 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), potrà sporgere reclamo all'ISVAP che prenderà i provvedimenti previsti, secondo quanto previsto nell'art. 7 del codice medesimo.

#### **Art. 14**

##### **Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, incluse le spese per la difesa nei giudizi di ogni grado di quei dipendenti comunali ritenuti responsabili del sinistro.

La società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'assicurato, né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 15**

##### **Interpretazione e modifiche del contratto**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Comune di Trieste o all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere sempre provate per iscritto.

#### **Art. 16**

##### **Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto o altro atto che tenga luogo dello stesso, saranno a carico della Società aggiudicataria.

#### **Art. 17**

##### **Estensione territoriale**

La validità della copertura assicurativa oggetto del presente Capitolato è estesa al mondo intero, se non diversamente disposto nelle singole garanzie prestate.

**Art. 18**  
**Foro competente**

La Società eleggerà domicilio speciale ad ogni effetto in Trieste.

La stessa notificherà al Comune di Trieste ogni variazione nella ragione e nella firma sociale.

In caso di controversia il Foro competente sarà quello di Trieste.

**Art. 19**  
**Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **Sezione I**

### **RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**

#### **Art. I**

##### **Oggetto dell'assicurazione**

La presente sezione ha per oggetto la responsabilità civile relativa alla circolazione, anche su aree private, dei veicoli di cui al libro matricola - compresa quella concernente i trasportati - derivante dagli obblighi del D.lgs 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successive integrazioni e modificazioni, compresa quella derivante dall'uso di due targhe prova per l'effettuazione di prove tecniche degli autoveicoli e dei motoveicoli.

#### **Art. 2**

##### **Massimali e forme tariffarie**

La garanzia è prestata con il massimale unico di Euro 6.000.000,00.- (seimilioni/00) per singolo sinistro.

I premi unitari, per ogni veicolo inserito nel libro matricola, dovranno essere definiti in relazione al massimale sopraindicato nella forma:

- “tariffa fissa” per tutti i veicoli inseriti a Libro Matricola.

#### **Art. 3**

##### **Franchigie**

La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per singolo sinistro.

#### **Art. 4**

##### **Rinuncia alla rivalsa**

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia alla rivalsa, fatto salvo il caso di colpa grave e dolo.

#### **Art. 5**

##### **Garanzia responsabilità civile uso targhe prova**

Ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, si assicurano, contro i rischi della responsabilità civile derivante dall'uso di due targhe prova, gli autoveicoli ed i motoveicoli circolanti per le operazioni di accertamento e di controllo dell'idoneità.

#### **Art. 6**

##### **Garanzie speciali integrative della polizza a libro matricola**

La Società assicura la responsabilità dell'assicurato, per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici (salvo quanto previsto nel paragrafo successivo), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

La Società assicura la responsabilità dell'assicurato, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza per la responsabilità civile auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. La Società assicura i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché da vizi occulti di costruzione o difetti di manutenzione.

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 300,00.- (trecento/00) per ogni sinistro le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del mezzo danneggiato.

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 750,00.- (settecentocinquanta/00) per ogni sinistro i danni di rottura del parabrezza, del lunotto, dei finestrini e delle finestrature del tetto,

di vetro o di altro materiale impiegato in sostituzione del vetro. Non sarà effettuato alcun risarcimento qualora non si proceda alla sostituzione o alla riparazione dei vetri danneggiati.

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi:

- in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dai mezzi descritti in polizza;
- da macchine operatrici o agricole durante l'esercizio di funzioni proprie.

### **Art. 7**

#### **Rilascio contrassegni e carte verdi e attestazione di rischio**

La Società è tenuta a provvedere, entro la data di effetto dell'assicurazione, al rilascio per ogni veicolo del certificato e del contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore, nonché della carta verde gratuita, valida per l'estensione dell'assicurazione all'estero, quando richiesta.

La Società dovrà inoltre rilasciare, entro 15 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestato di rischio di ogni veicolo.

## **Sezione II**

### **INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE**

#### **Art. I**

##### **Definizioni**

**Anni d'esercizio:** periodo trascorso dalla data della prima messa in circolazione del veicolo fino a quella del sinistro.

**Valore del veicolo:** valutazione, comprensivo di equipaggiamento supplementare e accessori, indicata nel Libro Matricola e considerata congrua dalla Società, ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile, sicché l'assicurazione copre l'intero valore di mercato dei veicoli assicurati.

**Prezzo di catalogo:** prezzo di listino ufficiale valevole al momento della fabbricazione del veicolo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto; se l'ammontare dello stesso non può essere stabilito, viene considerato il prezzo lordo di un veicolo nuovo di fabbrica.

**Valore di mercato:** valore del veicolo, dell'equipaggiamento supplementare e degli accessori al momento del sinistro, tenuto conto degli anni d'esercizio, del chilometraggio, della loro quotazione di mercato e del loro stato. La quotazione verrà effettuata mediante il listino Eurotax Blu. I danni subiti dai veicoli nuovi iscritti nel libro matricola, per il primo anno, saranno indennizzati fino al 100% del prezzo di catalogo. Il valore di mercato minimo è convenzionalmente stabilito in Euro 1.000,00 per gli autoveicoli ed Euro 500,00 per gli altri veicoli.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto dell'assicurazione**

La garanzia incendio copre integralmente i danni materiali e diretti subiti dai veicoli, iscritti nel Libro Matricola, sia in rimessa che in circolazione (incluse le fasi di arresto, fermata, sosta) fino al massimale assicurato, compresi i beni strumentali contenuti nei veicoli, qualora di proprietà comunale, in occasione di incendio con sviluppo di fiamma, ovvero, per esplosione o scoppio del



carburante contenuto nei serbatoi dei mezzi stessi, nonché per azione del fulmine (anche senza successivo incendio).

A tal fine il parco veicoli viene valutato in complessivi Euro 660.906,00 (Euro seicentosessantamilanovecentosei/00) valutazione considerata congrua dalla Società, ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile, sicché l'assicurazione copre l'intero valore di mercato dei veicoli assicurati.

La garanzia viene anche estesa ai danni causati dall'incendio del veicolo assicurato a cose di terzi.

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo, esclusi motocicli e ciclomotori, in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, dimostrazioni nonché di qualsiasi danneggiamento causato da atti vandalici o da eventi non collegabili a condotta di guida.

La Società risponde, inoltre, dei danni subiti dal veicolo, esclusi motocicli e ciclomotori, a seguito di qualsiasi evento calamitoso quali ad esempio uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, grandine, frane, smottamenti e terremoti.

### **Art. 3**

#### **Scoperti e franchigie**

La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 2.500,00.

### **Art. 4**

#### **Massimali**

La garanzia è prestata con il massimale annuo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

## **Sezione III**

### **INFORTUNI CONDUCENTE**

#### **Art. I**

##### **Oggetto dell'assicurazione**

La garanzia è prestata per gli infortuni, intendendosi tale ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea, che le persone autorizzate alla guida dei veicoli indicati nel libro matricola - anche se non dipendenti del Comune di Trieste - dovessero subire durante la circolazione degli stessi o in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a seguito di incidente o di guasto verificatosi durante la circolazione stessa.

#### **Art. 2**

##### **Massimali**

La garanzia opera con i seguenti massimali:

Euro 200.000,00.- (duecentomila/00) in caso di morte

Euro 200.000,00.- (duecentomila/00) in caso di invalidità permanente.

#### **Art. 3**

##### **Criteri di indennizzabilità**

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure per il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

### **Invalidità permanente**

Se all'Assicurato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta un'invalidità permanente e questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza del contratto assicurativo - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso un'indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente.

La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nella valutazione del grado di invalidità permanente si dovrà tenere conto anche del caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri".

### **Morte presunta**

Qualora a seguito dell'infortunio la salma dell'Assicurato non venga ritrovata, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 Cod. Civ.

Se, dopo che la Società abbia pagato l'indennizzo, risulti che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

## **Art. 4**

### **Liquidazione e pagamento**

La Società, previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale e determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvederà al pagamento che sarà comunque effettuato a cure ultimate.

Il rimborso delle spese di cura effettuate all'estero verrà eseguito al cambio medio – desunto dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi - della settimana cui la spesa è stata sostenuta.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato morisse per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

Inoltre, se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato morisse, la Società corrisponderà la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di morte ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario.

## **Art. 5**

### **Esoneri**

Il Comune di Trieste è esonerato dall'obbligo di:

denunciare le infermità, le mutilazioni o i difetti fisici di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire;

dichiarazione di altre polizze;

denuncia delle generalità degli Assicurati;

**Art. 6**  
**Controversie**

In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente e delle spese di cura, si procederà, mediante arbitrato di un Collegio Medico.

I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle parti ed il terzo d'accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede ove ha sede il Comune di Trieste.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

## **Sezione IV**

### **KASKO - COLLISIONE**

#### **Art. I**

##### **Definizioni**

**Anni d'esercizio:** periodo trascorso dalla data della prima messa in circolazione del veicolo fino a quella del sinistro.

**Valore del veicolo:** valutazione, comprensivo di equipaggiamento supplementare e accessori, indicata nel Libro Matricola e considerata congrua dalla Società, ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile, sicché l'assicurazione copre l'intero valore di mercato dei veicoli assicurati.

**Prezzo di catalogo:** prezzo di listino ufficiale valevole al momento della fabbricazione del veicolo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto; se l'ammontare dello stesso non può essere stabilito, viene considerato il prezzo lordo di un veicolo nuovo di fabbrica.

**Valore di mercato:** valore del veicolo, dell'equipaggiamento supplementare e degli accessori al momento del sinistro, tenuto conto degli anni d'esercizio, del chilometraggio, della loro quotazione di mercato e del loro stato. La quotazione verrà effettuata mediante il listino Eurotax Blu. I danni subiti dagli autoveicoli nuovi iscritti nel libro matricola, per il primo anno, saranno indennizzati fino al 100% del prezzo di catalogo. Il valore di mercato minimo per gli autoveicoli è convenzionalmente stabilito in Euro 1.000,00.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto dell'assicurazione**

Oggetto della garanzia sono i danni materiali e diretti subiti dagli autoveicoli, di cui al Libro Matricola in conseguenza di collisione con veicoli, persone od animali identificati.

Oggetto della garanzia sono i danni materiali e diretti subiti da accessori ed apparecchi audio-fono-visivi stabilmente installati sul veicolo assicurato.

L'assicurazione comprende le spese di trasporto del mezzo danneggiato qualora non coperte da garanzia RCA.

L'assicurazione comprende le spese di rottamazione, fino alla concorrenza di Euro 300,00 (trecento/00), nel caso in cui il veicolo, in seguito all'evento dannoso, venga rottamato.

### **Art. 3**

#### **Franchigie e massimali**

La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500,00 (cinquecento/00) e fino ad un valore massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad evento per ogni veicolo compreso nel Libro Matricola.

### **Art. 4**

#### **Esclusioni**

L'assicurazione non copre:

- a) i casi in cui il conducente ha causato l'evento assicurato in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge), sotto l'effetto di droghe o a seguito dell'abuso di medicinali.
- b) i danni causati dal carico, ad eccezione di quelli connessi ad un evento determinato da collisione e coperto dall'assicurazione;
- c) i danni derivanti dalla partecipazione a corse, rally o altre competizioni simili, nonché i danni verificatisi durante qualsiasi spostamento con il veicolo sui percorsi di gara o di prova (ad esempio durante i corsi antisbandamento o di guida sportiva);
- d) i danni verificatisi in seguito a fattispecie dolose, oppure verificatisi in seguito all'uso del veicolo da parte di persone che non siano in possesso della necessaria licenza di condurre o che non abbiano i requisiti richiesti;

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 26/02/2016 10:23:25

IMPRONTA: 42C7F5C48622C46E9D9B4F376CAA88CDE04C3DD7DFDC22F49323E6CB47BB16E9  
E04C3DD7DFDC22F49323E6CB47BB16E9EF7D9DB852722B20F334C21B8AEB8B61  
EF7D9DB852722B20F334C21B8AEB8B6119DEE939451BF79358C7DA4C6DE7FA6F  
19DEE939451BF79358C7DA4C6DE7FA6FD6C1B938D3DC654BC3D6D4496008FB38